Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 44, comma 11-*bis,* introdotto dall' l'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che ha previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "*Proroga e definizione dei termini*" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha prorogato la misura anche per il 2017;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all'articolo 53-*ter* ha previsto la concessione di un trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che all'articolo 1, comma 139, ha prorogato per il 2018 le misure di cui all'articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e di cui all'articolo 53-*ter* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTA l'articolo 1, commi da 140 a 144, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed in particolare l'articolo 25-*ter;*

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", ed in particolare l'articolo 1, comma 282;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" ed in particolare l'articolo 1, commi 491 e 492;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" ed in particolare l'articolo 1, comma 289;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in particolare l'articolo 1, comma 127, che ha previsto che "*Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonchè a quelle di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.*"

VISTA la nota prot. n. 306 del 12.01.2022 ed il successivo sollecito prot. n. 899 del 28.01.2022, con la quale la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ha richiesto alle Regioni di comunicare i fabbisogni ai fini della ripartizione delle risorse stanziate, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili ed utilizzabili nell'annualità corrente, in continuità con quanto espresso con nota prot. n. 1095 del 03.02.2021;

VISTE le note con le quali le Regioni hanno richiesto l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie in relazione alle proprie esigenze;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate, superano, complessivamente, il limite di spesa di 60 milioni di euro previsto per il 2022 e, pertanto, le risorse da assegnare sono state riparametrare applicando la percentuale di riduzione rispetto a quanto richiesto del 15,11%

DECRETA

Articolo 1

1. Sono assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le seguenti risorse finanziarie:

Lazio	19.797.385,44 €
Campania	12.018.707,24 €
Molise	6.961.085,54 €
Abruzzo	3.395.651,48 €
Puglia	848.912,87 €
Sardegna	10.186.954,45 €
Umbria	2.546.738,61 €
Sicilia	4.244.564,36 €
Totale	60.000.000,00 €

Articolo 2

1. L'onere complessivo, pari ad euro 60.000.000, è posto a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal precedente articolo e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali **www.lavoro.gov.it**.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Firmato digitalmente da
ORLANDO ANDREA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco

DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
04.03.2022 16:24:43 GMT+01:00